



Città di Valmontone

Prot. n°00.../2017 del 18.04.2017

10136

**Ordinanza Sindacale Nr. 36.../2017
PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.**

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'Art. 15 Legge n. 225 del 22.02.1992;

Visto:

Il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico Delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali", in particolare:

L' "Art. 50. Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

L' "Art. 54. Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", con particolare riguardo in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Visto il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista la Legge Regionale del 6 aprile 1996, n. 16 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17): Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;

Viste la Legge Regionale n. 14 del 31/08/1998: Norme in materia di protezione civile;

Visto il D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 83), in particolare:

- il Titolo III, in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), in particolare:

- l' art. 255 - abbandono di rifiuti;
- l' art. 256;
- l' art. 256bis;

Vista La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 07.10.2015: "Approvazione nuovo Regolamento per la Determinazione e l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale";

Visto il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera Consiliare n. 38 del 30.11.1962 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 17.09.1965 verb. N. 1882, in particolare gli artt. 29,30,31,32,33,34;



Città di Valmontone

Visto L' art. 449 del Codice Penale - Delitti colposi di danno;

Visto L' art. 650 del Codice Penale - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;

Dato atto che l'entrata in vigore del D.Lgs 03/12/2010 n. 205, ha rivisitato il D.Lgs 03/04/2016 n. 152, in materia di riordino ambientale con il primario compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Premesso:

- Che la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, l' art. 15 riconosce il Sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- Che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali" all' art. 108, lett. c) attribuisce ai Comuni le funzioni relative all' attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, di prevenzione e primo soccorso;

Preso atto Che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 16.09.2011 ha provveduto, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002, art. 64, comma 5, all' Approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2011-2014";

Dato atto Che tale Piano prevede che il periodo di massimo rischio di incendi boschivi è quello compreso tra il quindici (15) giugno e il trenta (30) settembre e che l' intero territorio regionale è da considerarsi come "area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia";

Considerato Che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni presenti nel territorio comunale, ed in particolare nelle immediate vicinanze del centro abitato;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuto necessario, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, adottare ogni utile iniziativa, effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire un pericolo mediato o immediato di incendi, e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;

Dato atto che l'entrata in vigore del D.Lgs 03/12/2010 n. 205, ha rivisitato il D.Lgs 03/04/2016 n. 152, in materia di riordino ambientale con il primario compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Dato atto altresì che il sopra richiamato D.Lgs n. 205/2010, in particolare con l'art. 13 ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006, disponendo al comma 1 lettera f) che: "...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericolosi...", se non

Membre de "Conférence Permanente des Villes Historiques de la Méditerranée"



Città di Valmontone

utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, **devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati**, pertanto la combustione sul campo dei rifiuti, sanzionato penalmente all'art. 256 comma 1 e D.Lgs 152/2006;

Considerato che l'art. 14, comma 8 della L.11/08/2014 n.116, introduce all'art. 182 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, l'art. 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumoli delle dimensioni massime di 1 mq e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivate da sfalci, potature o puliture in loco delle stesse;

Ravvisato Lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale dal quindici (15) giugno al trenta (30) settembre 2017;

ORDINA

Di consentire la bruciatura, nel luogo di produzione, dei materiali vegetali derivanti da sfalci e potature di cui alle normali ed ordinarie pratiche agricole, in piccole quantità e cumuli giornalieri.

Dette operazioni dovranno essere effettuate in assenza di vento e nelle ore antimeridiane, fino alle ore 9.00, o nelle ore pomeridiane, dalle ore 18.00, usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innescio di incendi.

Di vietare, su tutto il territorio comunale, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, le azioni di:

- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- Di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innescio;

L'obbligo per i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili, con annesse aree verdi, i responsabili di strutture turistiche artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio siepi, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **Particolare attenzione è dovuta per le aree che ricadono nella fascia di rispetto di 200 metri dal centro abitato.**

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, rincorrendo all'assistenza della Forza Pubblica; inoltre, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico dei persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza.



Città di Valmontone

La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca in genere presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno e/o all'esterno dei centri urbani, dovranno essere completamente eliminati e/o smaltiti. Resta inteso che lo smaltimento in loco ed è assolutamente vietato nelle aree urbane.

SANZIONI

1. Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art.29 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
2. Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, saranno applicate le sanzioni amministrative, ai sensi dell'Art. 16 del Determinazione di Consiglio Comunale n. 66 del 7.10.2015 – Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali;
3. Qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da €. 51,00 ad €. 258 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art.40 comma 3 legge regionale 06/04/1996 n°16);
4. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio saranno applicate le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000. Nel qual caso, verrà nel col tempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le inadempienze, derivanti dalla mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, oltre ad essere perseguite civilmente per il risarcimento danni, a seguito di procurato incendio, a persone e/o beni mobili e immobili, saranno perseguite anche penalmente, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 ed art. 65 del Codice Penale. L'inosservanza comporterà, inoltre, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane periferiche;
- Che chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci l'incolumità pubblica, è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco: tel. 115
Corpo Forestale: tel. 1515
Questura: tel. 113
Arma dei Carabinieri: 112
Comando Polizia Locale di Valmontone: tel. 06/9596570

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Valmontone e sul suo sito internet istituzionale nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, per l'immediata e l'adeguata diffusione ai cittadini;

Via Nazionale, 5 - 00038 Valmontone (Rm)
Tel. 06.95.99.01 - Fax 06.95.98.412 - www.comunevalmontone.it



Città di Valmontone

- La trasmissione della presente Ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Valmontone nonché al Comando Carabinieri Segni - Nucleo Forestale, per i controlli e gli accertamenti di competenza, in merito all'esecuzione del presente atto.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi (120) giorni dalla notifica.

